

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 02 **del mese di** aprile
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO

Cod.documento GPG/2012/167

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/167

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 34, c. 3, il quale prevede, fra l'altro, che la Giunta regionale definisce "criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o perdita dello stato di disoccupazione" e l'art. 50, c. 7;
- le proprie Deliberazioni n. 810 del 5 maggio 2003, e in particolare il punto G.1. dell'Allegato 1, parte integrante della stessa Deliberazione; n. 901 del 10 maggio 2004, e in particolare il punto G.1. dell'Allegato 1, parte integrante della stessa Deliberazione;

Considerato che, in materia di collocamento mirato (di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68) e relativamente all'applicazione delle sopra citate disposizioni normative, si sono rilevate problematiche emergenti e orientamenti interpretativi non omogenei da parte delle Province in ordine alle seguenti questioni:

- i.** acquisizione dello stato di disoccupazione, da parte di lavoratori sospesi in cassa integrazione;
- ii.** computo del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), ai fini della verifica di raggiungimento della soglia di reddito di lavoro, oltrepassata la quale si perde lo stato di disoccupazione;
- iii.** permanenza dello stato di disoccupazione - nonché della iscrizione negli elenchi delle persone disabili disciplinati dall'art. 8, l. n. 68 del 1999 – ove maturi il diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia;

- iv.** indirizzi interpretativi nazionali, cui si conforma il sistema informativo a proposito del prospetto disciplinato dall'art. 9, c. 6, Legge n. 68 del 1999, ed orientamenti regionali;
- v.** precisazioni sui "programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali", ai sensi dell'art. 22, Legge regionale 17 agosto 2005, n. 17;

Preso atto che detta situazione, è stata evidenziata negli incontri tecnici fra Province e Regione del 10 ottobre 2011 e del 17 giugno 2011, e contestualmente si sono stabiliti, orientamenti interpretativi uniformi e condivisi come risulta da documentazione trattenuta agli atti del Servizio Lavoro;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire omogeneità di comportamenti e trasparenza dell'azione amministrativa, definire indirizzi operativi in riferimento al collocamento mirato e relative problematiche, secondo quanto dispone l'art. 34, c. 3 della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 17, così come riportato nell'allegato "Orientamenti interpretativi in materia di questioni riguardanti il collocamento mirato", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm. n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1950/2010, n. 2060/2010 e n. 1642 del 14/11/2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- i.** di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1, contenente gli "Orientamenti interpretativi in materia di collocamento mirato", quale parte integrante del presente provvedimento;
- ii.** di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Orientamenti interpretativi in materia di questioni riguardanti il collocamento mirato

1. Acquisizione dello stato di disoccupazione, da parte di lavoratori sospesi in cassa integrazione

Non si tiene conto - ai fini della verifica del superamento del reddito precisato dall'art. 4, Decreto legislativo n. 181 del 2000 nonché, a proposito delle persone disabili, dall'allegato 1, punto G1, della deliberazione di Giunta regionale n. 901 del 2004 - delle somme erogate quale cassa integrazione guadagni ai lavoratori dall'INPS.

Anche le persone disabili in cassa integrazione potranno pertanto essere inserite negli elenchi di cui all'art. 8, Legge n. 68 del 1999, se il reddito derivante "da attività lavorativa" (in cui non sono appunto compresi gli emolumenti provenienti dalla cassa integrazione) non oltrepassa il limite stabilito dalla regolamentazione citata.

2. Computo del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), ai fini della verifica di raggiungimento della soglia di reddito di lavoro, oltrepassata la quale si perde lo stato di disoccupazione

Non si tiene conto del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), ai fini della verifica del superamento del reddito precisato dall'art. 4, Decreto legislativo n. 181 del 2000 nonché, a proposito delle persone disabili, dall'allegato 1, punto G.1., della Deliberazione di Giunta regionale n. 810 del 2003.

Alla conclusione inducono le medesime ragioni che, in ambito fiscale – disciplina cui esplicitamente fa riferimento l'art. 4, c. 1, lett. a, Decreto legislativo n. 181 del 2000, quando menziona il "reddito minimo personale escluso da imposizione" – escludono il cumulo del reddito derivante "da attività lavorativa" al T.F.R.

3. Permanenza dello stato di disoccupazione - nonché della iscrizione negli elenchi delle persone disabili disciplinati dall'art. 8, Legge n. 68 del 1999 – ove maturi il diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia

L'ordinamento vigente non prevede l'automatica perdita dello stato di disoccupazione, al raggiungimento di determinati limiti di età: neanche quando le persone maturino il diritto alla pensione di vecchiaia. Per queste ultime, come per tutte le altre, è la carenza di immediata disponibilità all'occasione di lavoro a costituire presupposto per la cancellazione; mentre a proposito delle persone disabili assume rilievo pure l'art. 10, c. 6, Legge n. 68 del 1999.

In carenza però di concreta verifica dell'esistenza del menzionato presupposto (l'immediata disponibilità all'occasione di lavoro), da parte dell'insieme delle Province, per tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, si decide di non tenere conto di questi ultimi, laddove iscritti negli elenchi delle

persone disabili di cui all'art. 8, Legge n. 68 del 1999, a fini statistici, con gli effetti che da tali rilevazioni derivano (ad es. nella ripartizione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

L'acquisizione dello stato di disoccupazione, da parte di chi percepisce la pensione, anche di vecchiaia, è a sua volta possibile: anche il reddito pensionistico non rientra in effetti nel limite prefigurato ai sensi dell'art. 4, Decreto legislativo n. 181 del 2000.

4. Indirizzi interpretativi nazionali, cui si conforma il sistema informativo a proposito del prospetto disciplinato dall'art. 9, c. 6, Legge n. 68 del 1999, ed orientamenti regionali

Si ritiene opportuno adeguarsi all'orientamento nazionale, elaborato a proposito dell'art 3, c. 5, Legge n. 68 del 1999, secondo cui in presenza di procedure di mobilità "gli obblighi di assunzione" sono sospesi nell'intero territorio nazionale. Allo stesso modo ci si adegua agli orientamenti nazionali avanzati nella nota 21.2.2005 del Ministero del lavoro, Direzione generale mercato del lavoro, Div. III, Prot. N. 257/01.14, quanto al computo delle persone normodotate prese in considerazione dall'art. 18, c. 2, Legge n. 68 del 1999, nelle quote concernenti le persone disabili, ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Viene inoltre ribadito, in applicazione del chiaro disposto normativo contenuto nel medesimo comma, che ove le imprese fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria, gli obblighi sono sospesi "in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa".

5. Precisazioni sui "programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali", ai sensi dell'art. 22, Legge regionale 17 agosto 2005, n. 17

Si stabilisce che in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, già instaurato tra cooperativa sociale di tipo B e persona disabile, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – ove sia vigente la convenzione con la Provincia ed ove permanga una commessa del datore di lavoro obbligato nei confronti della cooperativa – resti fermo il computo della persona disabile, ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla Legge n. 68 del 1999.

In tal caso la cooperativa sociale di tipo B può altresì accedere alle risorse derivanti dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/167

data 23/03/2012

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'